

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

Sezione Scuole di Specializzazione

ASSENZE

CHE COSA BISOGNA FARE IN CASO DI MALATTIA?

• Come previsto dal D.Lgs. 368/99 all'art. 40 comma 3 "Gli impedimenti temporanei superiori ai 40 giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni."
Pertanto I periodi di assenza per malattia anche di durata inferiore ai 40 giorni lavorativi consecutivi che sommati superano i 40 giorni lavorativi, comportano il recupero di tutto il periodo e devono essere interamente recuperati. Secondo quanto disposto dall'art. 40 comma 5, durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l'intero importo. Il periodo massimo di sospensione previsto durante tutto il corso di specializzazione è pari a 12 mesi.

La richiesta di assenza dovrà essere trasmessa al Referente amministrativo di ciascuna scuola.

CHE COSA PREVEDE IL CONTRATTO PER LE FERIE?

- D.LGS 368/99 art.40 c. 4: "Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico ..."
- Sono quindi previsti 30 giorni di assenza giustificata durante l'anno accademico, impropriamente definiti giorni di ferie.

A CHI BISOGNA COMUNICARE LE ASSENZE SUPERIORI AI 40 GG PER MALATTIA?

Si deve presentare idoneo certificato medico rilasciato dal medico del SSN o da una struttura ospedaliera nel
quale siano indicati i giorni di malattia concessi da trasmettere alla Sezione Scuole di Specializzazione (
specializzandi.medtorino@unito.it)

CHE COSA SI DEVE FARE IN CASO DI INFORTUNIO?

- Nel caso di infortunio il Medico in formazione deve trasmettere, <u>IMMEDIATAMENTE</u>, all'indirizzo mail <u>bgariglio@cittadellasalute.to.it</u> e, in copia conoscenza, al referente amministrativo della Scuola di appartenenza tutta la documentazione (anche via mail) rilasciata dal Pronto Soccorso insieme alla "scheda infortunio" (che si trova alla voce "MODULISTICA") debitamente compilata.
- Nel caso di infortunio occorso agli Specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione con sede presso l'A.O.U. "San Luigi di Orbassano" (CHIRURGIA TORACICA, ONCOLOGIA MEDICA e UROLOGIA) la suddetta documentazione deve essere trasmessa all'indirizzo mail <u>elisabetta.madera@unito.it</u> e, in copia conoscenza, al referente amministrativo della Scuola di appartenenza.
- In caso di infortunio che determini un'interruzione di frequenza, l'assenza deve essere tutta completamente retribuita e recuperata. La formazione specialistica recuperata e ovviamente retribuita differisce il conseguimento del diploma per un numero di giorni pari all'assenza complessiva.